LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1882

nuta per gli ufficiali presenti del corpo reale del genio civile.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sicuro.

CAVALLETTO. È questo che l'onorevole ministro intende, ma io avrei desiderato che ciò fosse spiegato apertamente, perchè a me piacciono le leggi chiare. E perciò nelle disposizioni di questa vorrei che fosse stabilito che gli ufficiali del genio civile nelle promozioni per la formazione del nuovo ruolo avranno la precedenza. È vero che potrà essere ciò precisato col regolamento, ma intanto, per togliere ogni dubbio, e per rassicurare questi bravi impiegati che aspettano questo movimento, avrei desiderato che lo affermasso apertamente la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Meno i pochi posti nella classe degl'ingegneri, che sono riservati dagli articoli precedenti, tutte le classificazioni riguardano la massa degli aiutanti i quali sono stati portati a 1100. Per cui tutto il movimento per 600 o 700 posti avverrà in questa classe. Ora gli articoli che seguono delineano la condotta del ministro e del comitato in modo assoluto. Per esempio, l'articolo 45 parla di quelli che sono al commissariato delle ferrovie: poi l'articolo 46 dice: « Gli aiutanti del genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico d'ingegnere, e ne siano giudicati meritevoli, potranno essere nominati ingegneri ordinari di terza classe.» Questo potranno che si ripete tanto per gl'impiegati stabili, che per i provvisori, equivale a dovranno. Si dice potranno per il caso in cui avessero degli addebiti tali che, malgrado la loro capacità non potessero ottenere tale promozione. In tutte le leggi si tiene sempre questa dizione; è una specie di facoltà che si dà al potere esecutivo perchè sia armato contro certi casi, ma non possono essere che eccezioni di questo genere. Poi dice: « Questa disposizione potrà applicarsi anche agl'impiegati straordinari i quali coprano attualmente con lode, ecc. »

Poi:

« Gl'ingegneri straordinari al servizio dello Stato da più di tre anni, i quali hanno ottenuta in un concorso, ecc. »

Poi venendo all'articolo 47:

« Saranno compresi fra gli aiutanti di 1º classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46: »

(Che è quello di poter dare anche l'esame per passare ingegnere di 3°)

- « a) Gli attuali aiutanti di prima classe;
- « b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per

la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di prima classe nel genio civile;

- « c) Gli aiutanti di seconda classe riconosciuti meritevoli di promozione;
- « d) Gli aiutanti delle altre classi, che hanno il grado accademico d'ingegnere o d'architetto od altro equivalente. »

Vede dunque che si comincia sempre dalle classi in servizio effettivo, e poi si passa alle altre classi.

« I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari dei vari rami delle opere pubbliche, i quali contino non meno di 3 anni di servizio, e ne siano riconosciuti meritevoli per le loro cognizioni, capacità e servizi. »

Ed ecco l'ultima classificazione che è sempre quella che non ha nessun diritto acquisito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Alla Commissione poco resta da dire dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che sono state molto esplicite sul modo in cui dovrà essere formato il nuovo ruolo del genio civile. La Commissione aveva già fatto uguale domanda a quella fatta dall'onorevole Cavalletto, ed aveva ottenuto uguali chiarissime dichiarazioni. Tutte le disposizioni transitorie poi dimostrano che la formazione del ruolo procederà secondo le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Certo è che essendosi stabilito un unico corpo del genio civile, il personale ordinario compreso nei ruoli per l'esercizio delle ferrovie, per i canali demaniali ed altri, che è necessariamente un personale stabile, con diritto a pensione, dovrà essere compenetrato, e dovrà concorrere col genio civile alla prima formazione del ruolo. Per questo personale quindi non si tratta che di riconoscere una posizione di diritto.

Le disposizioni poi dell'articolo 46, e più le seguenti che riflettono gli aiutanti, dimostrano che il personale straordinario non verrà che a colmare le lacune che resteranno dalle promozioni che verranno fatte nel genio civile, e dopo fatto il debito posto al personale di cui si è parlato più sopra,

Se si considera la pesizione fatta agli straordinari, si comprende come vi sia la impossibilità quasi di non prendere come punto di partenza il personale del genio civile. Sarebbe la maggiore delle ingiustizie se essi venissero in alcun modo pretermessi o sacrificati; nè può cadere alcun dubbio che essi devono essere i primi ad usufruire di un miglioramento da tanto tempo atteso. I servizi eminenti da loro prestati per tanti anni, giacendo in condizione deplorevolissima, perchè malamente